



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

**Conservatorio di Musica di Stato
"Antonio Scontrino" – Trapani**

**BANDO PER LE ELEZIONI DEL DIRETTORE
PER IL TRIENNIO 2020/2023**

IL DIRETTORE

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO lo Statuto del Conservatorio, approvato con Decreto Dirigenziale N. 166 del 24/3/2005, modificato con DD.DD. n. 258 del 15/10/2009, n. 167 del 28/09/2010 e n. 1915 del 29/05/2014;
VISTO il Regolamento per le elezioni del Direttore prot. n. 4602/A3 del 17.6.2014;
VISTA la Legge n. 41 del 6 giugno 2020, in particolare l'art.7;

DECRETA

ART. 1. INDIZIONE E CALENDARIO DELLE ELEZIONI

1. Sono indette le elezioni del Direttore del Conservatorio "A. Scontrino" di Trapani per il triennio 2020/2023;
2. Le elezioni del Direttore si terranno secondo il seguente calendario:
 - a) termine entro il quale devono essere presentate le candidature alla carica di Direttore: **mercoledì 15 luglio 2020, ore 14:00;**
 - b) riunione del Collegio dei professori per la nomina della Commissione Elettorale e del Seggio Elettorale: **lunedì 13 luglio 2020, ore 15.30;**
 - c) termine entro il quale la Commissione Elettorale deve concludere i lavori di valutazione di ammissibilità delle candidature: **lunedì 20 luglio 2020;**
 - d) date, ora e luogo delle elezioni del Direttore: **29 e 30 luglio 2020, dalle ore 9:00 alle ore 17:00**, presso l'Aula Magna "A Pappalardo" del Conservatorio "A. Scontrino", via F. Sceusa 1, Trapani;
 - e) date, ora e luogo dell'eventuale seconda votazione: **31 luglio 2020, dalle ore 9:00 alle ore 17:00**, presso l'Aula Magna "A. Pappalardo" del Conservatorio "A. Scontrino", via F. Sceusa 1, Trapani.
3. Responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo. In sua assenza, anche parziale, subentra fino alla fine del procedimento il funzionario amministrativo di grado più elevato.

ART. 2. ELETTORATO ATTIVO

1. L'elettorato attivo spetta a tutti i docenti in servizio effettivo presso il Conservatorio di Musica "Antonio Scontrino" di Trapani, con incarico a tempo indeterminato, nonché ai supplenti annuali su posti in organico disponibili e/o vacanti.
2. La lista degli aventi diritto al voto, deliberata dalla Commissione Elettorale su proposta del Direttore Amministrativo è affissa all'Albo Pretorio <http://www.constp.it/amministrazione/albo-pretorio> a cura del Presidente della Commissione elettorale medesima non oltre 5 giorni dalla nomina della Commissione. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto, segnalate alla Commissione, possono essere sanate entro e non oltre le ore 9:00 del primo giorno delle elezioni (29 luglio 2020).

ART. 3. ELETTORATO PASSIVO E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Ai sensi degli articoli 8 e 10 dello Statuto, l'elettorato passivo spetta ai docenti di prima e seconda fascia, anche di altri Conservatori. I candidati alla carica di Direttore devono possedere i seguenti requisiti:
 - a. diploma accademico o laurea;
 - b. almeno 5 anni di effettivo servizio di ruolo nei Conservatori di Musica o negli Istituti Musicali Pareggiati;
 - c. adeguate esperienze professionali e di direzione o vice direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali;
 - d. non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità previste dalla normativa vigente e dallo Statuto.
2. Le dichiarazioni di candidatura, riportanti le generalità dei candidati, sottoscritte dai candidati e corredate da esaustiva documentazione (curriculum artistico/professionale, programma di candidatura, autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/200, relativa ai titoli di studio, all'anzianità di servizio e alla circostanza di non trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità prevista dalla normativa vigente e dallo Statuto del Conservatorio) devono pervenire presso l'ufficio Protocollo del Conservatorio nel termine previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a). La dichiarazione di candidatura, corredata dalla documentazione, può essere fatta pervenire al Conservatorio a mano ovvero a mezzo posta elettronica certificata. La documentazione consegnata a mano dovrà essere depositata presso l'Ufficio Protocollo che rilascerà immediata ricevuta al candidato o a persona dallo stesso delegata. Nel caso in cui la dichiarazione di candidatura sia trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, la stessa dovrà essere inviata all'indirizzo conservatoriotp@postecert.it.

Le candidature presentate entro i termini stabiliti dal presente comma sono raccolte dal Direttore Amministrativo che le trasmette alla Commissione Elettorale.

3. La Commissione Elettorale verifica la correttezza delle domande, accerta la sussistenza dei requisiti richiesti, redige la lista in ordine alfabetico e ne dispone l'affissione all'Albo Pretorio <http://www.constp.it/amministrazione/albo-pretorio>. La documentazione a corredo delle dichiarazioni di candidatura sarà custodita dal Direttore Amministrativo e resterà disponibile a tutti i titolari dell'elettorato attivo al fine di prenderne visione.
4. Non è consentita la presentazione di ulteriori candidature dopo il termine indicato dal presente Bando.
5. Il ritiro di una candidatura può essere effettuato in ogni momento, mediante comunicazione scritta al Direttore Amministrativo che la comunica alla Commissione Elettorale e informa l'elettorato con comunicazione affissa all'Albo Pretorio <http://www.constp.it/amministrazione/albo-pretorio>.
6. I candidati non ammessi alla tornata elettorale hanno la facoltà di produrre formale reclamo alla Commissione Elettorale entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei candidati. Entro i successivi due giorni, la Commissione deciderà sul reclamo.
7. Dopo la pubblicazione della lista dei candidati idonei, e fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire uniformità di esaustive informazioni al corpo elettorale, il Conservatorio assicura a ciascun

candidato ammesso un apposito spazio di affissione all'interno dell'Istituto, nonché la possibilità di fruire di idoneo spazio all'interno dell'Istituto per l'illustrazione del proprio programma.

ART. 4. COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione Elettorale sovrintende alle operazioni elettorali previste dal presente Bando.
2. Essa è costituita da tre membri titolari e due supplenti fra i Professori compresi nell'elenco di cui all'art. 2, designati dal Collegio dei docenti nella riunione di cui all'art. 1, comma 2, lett. b).
3. La Commissione - che nomina nel suo seno il Presidente - si avvale della consulenza del Direttore amministrativo e del supporto del personale amministrativo dell'Istituto.
4. La Commissione ha il compito di assicurare la regolarità del procedimento elettorale ai sensi del presente Bando, e in particolare quello di:
 - decidere sulla formazione della lista degli aventi diritto al voto;
 - decidere sull'ammissibilità delle domande di candidatura;
 - decidere sugli eventuali ricorsi ammessi dal presente Bando;
 - risolvere le eventuali controversie insorte nel corso del procedimento elettorale.
5. I componenti della Commissione elettorale non possono presentare la propria candidatura alle elezioni per la carica di Direttore.
6. I lavori della Commissione, verbalizzati da uno dei suoi componenti, sono da questi sottoscritti e pubblicati sull' Albo pretorio <http://www.constp.it/amministrazione/albo-pretorio>.
7. In caso di impedimento di un suo membro titolare subentra d'ufficio un supplente, a cominciare da quello con maggiore anzianità di servizio e, in caso di parità, di maggiore anzianità anagrafica. In caso di indisponibilità anche dei supplenti, il Direttore nomina un docente.
8. La Commissione Elettorale è eletta dal Collegio dei Professori a scrutinio segreto. Ogni avente diritto al voto potrà esprimere fino ad un massimo di due preferenze. I tre candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze risulteranno eletti membri effettivi. I due componenti supplenti saranno i candidati che si sono posizionati al quarto e quinto posto della graduatoria delle preferenze ricevute. In caso di parità di voti, prevale l'anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità, prevale l'anzianità anagrafica.
9. Durante le operazioni di voto dovrà essere garantita la presenza della maggioranza della Commissione elettorale
10. Viste le concomitanti elezioni del Direttore e del Consiglio accademico, la Commissione Elettorale è unica per entrambe le procedure.

ART. 5. SEGGIO ELETTORALE

1. I componenti del Seggio Elettorale - formato da un Presidente, due scrutatori titolari e uno supplente - sono designati dal Collegio dei Docenti nella riunione di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) fra i Professori compresi nell'elenco di cui all'art. 2, 2.
2. E' compito del Seggio Elettorale, nel rispetto del presente Bando:
 - gestire le operazioni di voto e scrutinio, assicurando nel corso delle prime la costante presenza di almeno due tra i suoi membri;
 - esaminare e attribuire eventuali voti contestati;
 - redigere il verbale delle proprie attività.
3. I membri del Seggio Elettorale non possono presentare la propria candidatura alle elezioni per il Direttore e non possono essere contestualmente membri della Commissione Elettorale.
4. In caso di impedimento di un suo membro titolare, subentra d'ufficio quello supplente. In caso di indisponibilità anche del supplente, il Direttore nomina un docente.

5. Il Seggio Elettorale è eletto dal Collegio dei Docenti a scrutinio segreto. Ogni avente diritto al voto potrà esprimere fino ad un massimo di due preferenze. I tre candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze risulteranno eletti membri effettivi. Il componente supplente sarà il candidato che si posizionerà al quarto posto della graduatoria delle preferenze ricevute. In caso di parità di voti, prevale l'anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità, prevale l'anzianità anagrafica.
6. Viste le concomitanti elezioni del Direttore e del Consiglio accademico, il Seggio Elettorale è unico.

ART. 6. SISTEMA ELETTORALE

1. Le operazioni di voto si svolgono nei giorni fissati all'art. 1, comma 2, lett. d).
2. Il voto è personale. Non sono ammesse deleghe.
3. Ogni elettore esprime una sola preferenza e la votazione avverrà a scrutinio segreto.
4. Risulterà eletto Direttore il candidato che in sede di prima votazione abbia raccolto preferenze in misura pari o superiori alla metà più uno degli aventi diritto al voto.
5. Qualora in sede di prima votazione nessuno dei candidati abbia raggiunto tale quorum, sarà dato corso alla seconda votazione che sarà limitata ai due candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di consensi nella prima votazione.
6. Al termine della seconda votazione sarà eletto il candidato che abbia raggiunto il maggior numero di preferenze. La seconda votazione sarà valida indipendentemente dal numero dei votanti. In caso di parità di voti, prevale l'anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità, prevale l'anzianità anagrafica.
7. In caso di candidatura unica, si procederà ad una sola votazione, che sarà valida indipendentemente dal numero dei votanti e dei voti espressi.

ART. 7. OPERAZIONI DI VOTO

1. La Commissione elettorale, con l'ausilio degli uffici amministrativi, provvede a quanto necessario affinché alle ore 8 del primo giorno della votazione siano consegnate al Presidente del Seggio Elettorale:
 - a) la lista degli aventi diritto al voto;
 - b) il pacco delle schede per la votazione, recanti i nominativi dei candidati in ordine alfabetico;
 - c) un timbro recante il logo o nominativo del Conservatorio;
 - d) tre copie del manifesto recante le candidature, elencate in ordine alfabetico, da affiggere all'esterno e all'interno della sala della votazione;
 - e) l'urna e quant'altro occorra per la votazione, quali una cabina, matite copiative e cancelleria.
2. Subito dopo aver preso in consegna il suddetto materiale, il Presidente determina il numero delle schede di votazione da autenticare sulla base del numero degli elettori iscritti nella apposita lista e procede alla loro autenticazione, facendovi apporre la firma di uno scrutatore e il timbro istituzionale.
3. Ciascun elettore deve presentarsi al seggio munito di valido documento di identità e apporre la propria firma sulla lista in corrispondenza del proprio nome mentre uno scrutatore, nel consegnargli la scheda, annoterà gli estremi del documento di identità. In sua mancanza, l'identità dell'elettore può essere accertata mediante il riconoscimento da parte di un componente del Seggio Elettorale, apponendo la propria firma accanto a quella dell'elettore.
4. L'elettore deve votare all'interno della cabina esprimendo il proprio voto tracciando una x con la matita copiativa nella casella posta a fianco del nominativo del candidato prescelto.
5. Può essere espressa una sola preferenza. La scheda, ripiegata, va inserita nell'apposita urna dallo stesso elettore o da un membro del Seggio Elettorale. Sono in ogni caso nulle le schede recanti la preferenza per più di un candidato o segni che possono costituire riconoscimento.

6. Non è consentito permanere presso il seggio una volta che si sia votato. Allo scadere dell'orario di chiusura delle operazioni di voto, quest'ultimo può essere esercitato esclusivamente dagli elettori già presenti nella sala ove è allestito il seggio.

ART. 8. CHIUSURA DELLE VOTAZIONI

1. Le operazioni di scrutinio hanno luogo immediatamente dopo la chiusura di quelle di voto.
2. Dichiarata chiusa la votazione, il Presidente del Seggio Elettorale provvede in seduta pubblica ai seguenti riscontri, dandone atto nel verbale:
 - numero dei votanti;
 - numero delle schede autenticate e non utilizzate;
 - numero delle schede non autenticate rimaste.
3. Le schede rimaste, autenticate e non, e la lista elettorale vengono chiuse in apposita busta, debitamente sigillata e firmata dai membri del Seggio Elettorale.
4. Compiute tali operazioni, il Presidente del Seggio Elettorale procede alle operazioni di scrutinio delle schede.

ART. 9. OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. La validità del voto deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.
2. Sono nulle le schede che presentano scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, nonché quelle recanti più di una preferenza.
3. Sono bianche le schede che non indicano nessuna preferenza.
4. Le eventuali controversie sulla assegnazione o validità del voto sono risolte immediatamente, dandone atto nel verbale.
5. Nel verbale vengono riportati i voti conseguiti da ciascun candidato e il numero delle schede nulle e bianche.
6. il verbale riporta altresì:
 - il numero delle schede spogliate;
 - il numero degli elettori che hanno votato.
7. Al termine delle operazioni di scrutinio, il verbale - firmato dai componenti il Seggio Elettorale -, la restante documentazione e il residuo materiale fornito per l'espletamento delle operazioni di voto e scrutinio vengono immediatamente consegnati al Presidente della Commissione Elettorale.

ART. 10. PROCLAMAZIONE DELL'ELETTO

1. La Commissione Elettorale, immediatamente dopo aver ricevuto il suddetto verbale, verifica la regolarità delle operazioni di scrutinio.
2. Alla loro conclusione, il Presidente della Commissione Elettorale, prendendo atto del risultato elettorale:
 - a) proclama il candidato vincitore delle elezioni;
 - b) provvede contestualmente a pubblicare il verbale delle operazioni della Commissione e quelli del Seggio Elettorale all'Albo Pretorio <http://www.constp.it/amministrazione/albo-pretorio> .
3. Il Direttore Amministrativo comunica l'esito delle votazioni al MUR, ai fini dell'emanazione del decreto di nomina.
4. Ai sensi dell'art. 8, comma 2 dello Statuto, chi si dovesse trovare in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo Statuto medesimo, effettua l'opzione entro 15 giorni dalla nomina, trascorsi i quali decade automaticamente dalla carica di Direttore, permanendo nella carica precedentemente ricoperta.

ART. 11. RICORSI

1. Avverso le decisioni adottate dal Seggio Elettorale è ammesso ricorso, entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione sull' Albo Pretorio <http://www.constp.it/amministrazione/albo-pretorio>. Su tali ricorsi decide in via definitiva ed entro i successivi tre giorni la Commissione elettorale.
2. Avverso le decisioni adottate dalla Commissione elettorale è ammesso ricorso, entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione sull' Albo Pretorio <http://www.constp.it/amministrazione/albo-pretorio>. Coloro che abbiano interesse all'annullamento per soli motivi di legittimità possono ricorrere al Presidente del Conservatorio che decide in via definitiva nei successivi cinque giorni.
3. Contro le decisioni adottate dalla Commissione Elettorale e del Presidente del Conservatorio ai sensi dei precedenti commi è ammesso ricorso presso la competente Autorità giurisdizionale.

ART. 12. ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA'

1. Il presente Bando entra in vigore il giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio <http://www.constp.it/amministrazione/albo-pretorio>.
2. Successivamente all'adozione del presente Bando, sarà cura del Direttore del Conservatorio darne la massima diffusione nelle forme di comunicazione ritenute più idonee ed efficaci.

Trapani, 30 giugno 2020

Il Direttore
Walter Roccaro